

La gestione del paesaggio rurale nell'Italia comunale

Dagli Statuti di Bergamo del 1237

Il reggitore di Bergamo dovrà far giurare i consoli delle ville appartenenti alla giurisdizione cittadina che essi provvederanno e si adopereranno affinché le terre sterili e senza frutto, situate nel loro territorio, siano rese fruttifere e fertili: e ciò mediante la piantagione di alberi domestici, o comunque destinati a esser coltivati, o mediante la semina o negli altri modi che sono più convenienti allo scopo indicato. E abbiamo stabilito che il reggitore dovrà fare inserire, nel giuramento prestato dagli uomini delle ville e delle località soggette a Bergamo, l'obbligo per il Comune di ogni località a far sì che tutti i vicini aiutandosi l'un l'altro, piantino, mantengano e facciano crescere nel loro territorio dodici castagni per ciascuno, entro sei mesi dall'entrata in carica del podestà locale. Ciò sarà fatto nelle località dove solitamente si piantano castagni, nei mesi di febbraio e di marzo e nei periodi più adatti.

b/ Abbiamo stabilito e ordinato che nessun Comune rustico del contado possa emanare statuti né ordinamenti che proibiscano ai vicini di vendere terre e beni fondiari ai nobili o ai cittadini abitanti in quel Comune o comunque nel territorio soggetto a Bergamo, oppure proibiscano di commerciare con essi. Ogni statuto del genere dovrà essere considerato, ipso iure, nullo. Questa norma entrò in vigore nel secondo giorno dopo l'inizio del mese di luglio MCCXLIII [...]. Abbiamo stabilito che ove per causa di qualche potente un cittadino, un nobile o un rustico non riesca a far lavorare le sue terre e i suoi poderi e a ritrarne la rendita e i prodotti, il reggitore o i reggitori (del Comune di Bergamo) debbano costringere il Comune della località o della villa, nel cui territorio sono comprese le terre in questione, a farle lavorare e a dare al proprietario la metà dei prodotti. Se poi tale Comune non farà lavorare la terra in questione, il reggitore o i reggitori (del Comune di Bergamo) dovranno costringerlo a dare al proprietario un valore corrispondente a quanto gli è dovuto.

Contratto di mezzadria senese del 1282

Io, Vanni del fu Ildibrandino da Renaccio, dichiaro di avere ricevuto in conduzione mezzadrile da te, Cionino del fu Giovanni Uberti da Siena, tutto il tuo podere posto a Renaccio e cioè le terre, le vigne, la casa, le lame [1], i prati e i pascoli [...], per lavorarlo, tenerlo, possederlo e usufruirne per cinque anni interi a partire dalla prossima festività di S. Maria di agosto. E ti prometto di stare e risiedere stabilmente nella casa del podere per tutto questo periodo, insieme alla mia famiglia; e ti prometto che terremo con noi un garzone, perché partecipi alla lavorazione del podere, al quale darò il necessario per vivere e un salario annuo di 8 lire di denari. Prometto inoltre di comprare con i miei soldi, al prezzo di 24 lire di denari minuti, un paio di buoi con i quali lavorerò le terre del podere e che non presterò ad alcuno senza un tuo speciale permesso e nemmeno userò per trasporti. Prometto di compiere tutti i lavori sul podere e sulle sue terre bene e proficuamente, nei tempi opportuni, nel modo usato da un buon lavoratore osservante della legge, e di mettere nel podere, nei luoghi dove ciò sarà necessario, tutto il letame che si trovi nella stalla della casa suddetta. E ti prometto di seminare [...] ogni anno [...] 8 staia d'orzo, 12 di spelta, 4 di fave, 4 di lino, 4 di vecce e tanto frumento quanto sarà necessario, e di dare a te ogni anno, senza diminuzione o sottrazione alcuna, la metà di tutti i prodotti che Dio ci manderà su questo podere, recandotela a casa al tempo del raccolto. Quanto alla vigna del podere, prometto di compierevi ogni anno, per tutto il periodo indicato, tutti i lavori in maniera buona e proficua: prometto cioè di potare, di piantare i pali, di legare le viti e di propaggarle, di fare le operazioni di scavo e di rinalzatura e tutte le altre cose utili, nel modo consueto; e di dare a te ogni anno la metà di ogni prodotto della vigna, consegnandolo nella tua casa di Renaccio e riponendo e governando il vino nei tuoi tini. Al tempo della raccolta delle messi e al tempo della vendemmia terrò a mie spese un garzone che conservi e custodisca la parte che ti spetta. Prometto inoltre di tenere in sòccida, per tutto il periodo indicato, ventiquattro pecore con i loro nati, delle quali io metterò e conferirò un terzo, tu gli altri due terzi; a te darò la metà di ogni prodotto e

provento che Dio mi farà ricavare da queste pecore, cioè della lana e del formaggio, senza diminuzione alcuna e per tutto il periodo indicato. E prometto di tenere in sòccida nel detto podere, per tutto il periodo indicato, sei arnie con le api, un terzo delle quali sarà conferito da me, due terzi da te; a te darò la metà di ogni prodotto, che Dio ci avrà concesso, di queste api, cioè la metà della cera e del miele [...], e al termine del periodo indicato dividerò arnie e api in due parti: una per te, l'altra per me. Prometto inoltre di governare e riporre ogni anno tutta la paglia, il fieno e le altre cose e di consegnarti annualmente [...], recandole nella tua casa di Siena, 5 salme tra fieno e paglia, per le quali pagherò io la gabella. Io potrò disporre dello strame che dovesse avanzare in seguito a morte delle bestie mantenute da me nel podere. E prometto che per tutto il periodo indicato ti darò ogni anno, recandole nella tua casa di Siena, quattrocento uova e quattro paia di capponi per la festa di Ognissanti: a questo fine mi sarà consentito di tenere nel podere tutto il pollame che vorrò. E ti prometto di tenere e fare ingrassare a mie spese due porci all'anno, che tu dovrai procurare [...] comprandoli con i tuoi soldi al prezzo di 50 soldi di denari senesi; dopo averli ingrassati ne farò divisione a metà, ogni anno a Pasqua di Resurrezione: una metà per te, l'altra per me a compenso dell'ingrasso. Prometto che al termine del periodo indicato ti lascerò 24 staia di terra messa bene a coltura, con due solcature: se avrò messo a coltura più di 24 staia del podere, faremo apprezzare tale lavoro da due amici del paese. Prometto, sotto pena di 25 lire di denari senesi, di non tagliare né divellere con dolo viti e alberi del podere, di non svellere i pali della vigna, di riconsegnare il podere libero e disponibile al termine del periodo suddetto, di non cederlo in locazione a terzi, né in tutto né in parte, senza un tuo speciale permesso e di rispettare e osservare tutte le clausole di cui sopra.

[1] Strisce di terra formatesi per alluvione fluviale o per interrimento di stagni o pantani. [2] Corrisponente a una ventina di kg.

Statuto del Comune della Pieve a Molli del contado di Siena, versione volgare del 1338

Istatuto et ordinato è che qualunque persona (darà) danno con bestie, o le cui bestie danno dessero, ovvero faranno, in orto ovvero in vigna, dal mese d'aprile infino a Calende novembre, ovvero in biado da Calende febraio infino a Calende agosto, sia punito et condannato per ciascuno bue ovvero vacca, et per ciascuna capra o becco, et per ciascuno porco o troia che danno dessero, in VI denari per ciascuna volta che danno dessero, ovvero faessero, in vigna ovvero in orto; et per ciascuna volta che dano faesseno bu(e) ovvero vacca, porco ovvero troia, IIII denari; et per ciascuna altra bestia, uno denaro. Et mendi el danno a colui, di cui el danno sarà. Et ne le predette cose basti tanto la dinunzia con giuramento, et altra prova non bisogni né sia richiesta; et che neuna persona possa dinunziare le predette cose, se no(n) le guardie secrete.

Item, ordinato è che neuna persona da otto anni in suso faccia erba in biado altrui senza licenza di cui sarà el biado. Et chi contra farà, paghi VI denari per ciascuna volta che sarà dinunziato; et sia piena prova ne le predette cose sola la dinunzia di colui cui sarà el biado, se vorrà dire per suo saramento: "cotale fece l'erba in cotale luogo".

Item, statuto et ordinato è che neuna persona del detto Comune possa né debia ricettare neuna persona che cogliesse castagne ovvero ghiande altrui, se non cogliesse a prezzo per quella persona di cui fussero. Et chi contra faesse, paghi V soldi di denari senesi per ciascuna volta, et per ciascuna persona ricettata; et che ciascuna persona con saramento possa dinunziare, et sia tenuto secreto.

Item, statuto et ordinato è che neuna persona possa legna, pertica o pali tagliare ovvero portare di bosco altrui; et chi contra faesse, paghi due soldi di denari senesi, et mendi el danno.

Item, statuto (et) ordinato (è) che neuna persona possa fare erba in prode altrui, senza la licenza di colui di cui saranno, del mese di magio e di giugno. Et chi contra farà, sia punito VI denari senesi per ciascuna volta; e stia la dinunzia a le guardie secrete.

Item, statuto et ordinato è che neuna persona del detto Comune possa né debba fare alcuno danno nel bosco del detto Comune. Et chi contra farà, paghi per ciascuna volta per pena e per nome di pena V soldi di denari; et che ogni saramentale per saramento sieno tenuti di dinunziare.